



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-294/20, 9 settembre 2021, ECLI:EU:C:2021:723	GE Auto Service Leasing GmbH contro Tribunal Económico Administrativo Central	Decima	Rinvio pregiudiziale	ES	Non ultima istanza	/	/	Neutralità dell'IVA; proporzionalità - Certezza del diritto - Autonomia procedurale degli Stati membri	Diniego di rimborso dell'IVA nell'ambito dell'Ottava direttiva – Omessa esibizione dei documenti giustificativi del diritto al rimborso nei termini impartiti

**Classificazione**

Diritto secondario - Imposte indirette (Iva, Imposta sulla raccolta di capitali)

**Questione pregiudiziale**

- 1) Se si debba ritenere valido il fatto che un soggetto passivo, dopo aver ricevuto dall'amministrazione tributaria plurime richieste di dimostrare le condizioni del diritto al rimborso, non soddisfi tali richieste senza una giustificazione ragionevole e, in seguito al diniego del rimborso, rimandi la produzione documentale fino al riesame in via amministrativa o giurisdizionale.
- 2) Se si possa considerare abuso di diritto il fatto che il soggetto passivo, senza giustificato motivo, non fornisca all'amministrazione tributaria le informazioni necessarie a sostegno del suo diritto, quando ciò gli è stato consentito e richiesto e, al contrario, tali informazioni siano fornite volontariamente in un momento successivo all'organo di revisione o all'organo giurisdizionale.
- 3) Se il soggetto passivo non residente perda il diritto al rimborso, o perché non ha fornito entro i termini e senza ragionevole giustificazione le informazioni rilevanti al fine di accertare il suo diritto al rimborso o a causa del suo comportamento abusivo, quando sia scaduto il termine previsto o concesso a tal fine e l'amministrazione abbia emesso una decisione di diniego del rimborso.

**Dispositivo**

- 1) Le disposizioni dell'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, e i principi del diritto dell'Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia respinta quando il soggetto passivo non ha presentato, entro i termini stabiliti, all'autorità tributaria competente, persino su invito di quest'ultima, tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare il suo diritto al rimborso dell'IVA, a prescindere dal fatto che detti documenti e informazioni siano stati presentati da tale soggetto passivo, di propria iniziativa, nell'ambito del reclamo o del procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di rigetto di un siffatto diritto al rimborso, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che il fatto che un soggetto passivo che chiede il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non produca, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti richiesti dall'amministrazione tributaria, ma lo faccia spontaneamente nel corso dei successivi procedimenti, non costituisce un abuso di diritto.

**Nota redazionale**

La Corte di Giustizia ha sancito che le disposizioni europee in tema di IVA non ostano alla normativa spagnola che nega il diritto al rimborso dell'IVA al soggetto passivo non residente allorché quest'ultimo non fornisce tempestivamente e senza una ragionevole giustificazione i documenti che dimostrano le condizioni sostanziali per ottenere simile rimborso. La questione, quindi, attiene alla determinazione del termine entro il quale un soggetto passivo deve produrre le prove necessarie per accertare la sussistenza dei presupposti per il diritto al rimborso dell'IVA e del momento in cui, in conseguenza del suo comportamento omissivo, si perde il diritto a tale rimborso.

Nella sentenza i giudici europei hanno sostenuto che il sistema dell'IVA non osta ad una norma nazionale che nega il rimborso quando il soggetto istante non fornisce, senza una ragionevole giustificazione e nonostante le richieste dell'Ufficio, i documenti che dimostrano le condizioni sostanziali per ottenere tale rimborso. Tuttavia, precisa ancora la Corte di Giustizia, la norma unionale non impedisce agli Stati membri di accettare la fornitura di siffatte prove dopo la decisione di diniego. I giudici unionali, infine, non riscontrano alcuna pratica abusiva atteso che la tardività nella produzione documentale non era finalizzata ad ottenere un vantaggio fiscale.

Se da un lato la Corte di Giustizia provvede a risolvere la questione stabilendo che le disposizioni dell'Ottava direttiva sono compatibili con la normativa spagnola che preclude il rimborso dell'IVA quando il soggetto passivo non fornisce, senza una ragionevole giustificazione e nonostante le richieste di informazioni che gli vengono rivolte, i documenti che dimostrano la sussistenza delle condizioni sostanziali per ottenere tale rimborso, prima che l'Amministrazione finanziaria adotti la sua decisione; dall'altro i giudici europei aggiungono, però, che sempre le disposizioni dell'Ottava direttiva non impediscono agli Stati membri di accettare la produzione probatoria anche in una fase successiva al procedimento amministrativo concluso con il diniego di rimborso da parte degli Uffici finanziari. L'Ottava direttiva, infatti, non contiene alcuna disposizione che consente di risolvere la questione e, in considerazione di simile "vuoto normativo", i giudici europei paiono riconoscere un ampio potere discrezionale degli Stati membri nel legiferare sul diritto al riconoscimento/disconoscimento del diritto al rimborso in caso di omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini procedurali interni.

L'autonomia degli Stati membri nel disciplinare le preclusioni probatorie in tema di rimborso dell'IVA, però, non si traduce in una più ampia discrezionalità poiché la Corte di Giustizia individua i binari lungo i quali la potestà legislativa statale può esercitarsi. I giudici di Lussemburgo, infatti, da un lato enunciano il principio di autonomia procedurale degli Stati membri che consente agli stessi di introdurre misure nazionali volte a prendere in considerazione o meno le prove prodotte dopo la decisione di rigetto dell'Amministrazione finanziaria, dall'altro tale potestà legislativa nazionale è bilanciata dal principio di equivalenza atteso che le disposizioni nazionali non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna nonché dal principio di effettività poiché le disposizioni nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico europeo.